



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI REALMONTE**  
PROVINCIA D'AGRIGENTO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N. <u>28</u><br>del registro | Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC).<br>Approvazione Capitolo II Regolamento componente "IMU" e Capitolo IV Disposizioni generali.<br>Approvazione complessiva del Regolamento IUC. |
| Data <u>29.09.2014</u>       |  |

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria di prosecuzione.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno, risultano:

| Ord. | Cognome     | Nome                         | Presente | Assente |
|------|-------------|------------------------------|----------|---------|
| 1    | SCIARRONE   | Antonio (Presidente)         | X        |         |
| 2    | BELLOMO     | Fabio                        | X        |         |
| 3    | MONACHINO   | Alessandra (Vice Presidente) | X        |         |
| 4    | INCARDONA   | Pietro                       | X        |         |
| 5    | PIAZZA      | Anna                         | X        |         |
| 6    | VACCARO     | Felice                       | X        |         |
| 7    | CAPPELLO    | Francesca                    |          | X       |
| 8    | CAPPELLO    | Giusi                        | X        |         |
| 9    | VELLA       | Domenico                     | X        |         |
| 10   | ARCURI      | Melissa                      |          | X       |
| 11   | FRUMUSA     | Maria                        |          | X       |
| 12   | SETTEMBRINO | Vincenzo                     | X        |         |
| 13   | FIORICA     | Alfonso                      |          | X       |
| 14   | LATTUCA     | Pasquale                     | X        |         |
| 15   | ARRIGO      | Gloria                       |          | X       |

Consiglieri assegnati n. 15 - in carica n. 15 - Presenti 10 (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi, Vella, Settembrino, Lattuca); assenti 5 (Cappello Francesca, Arcuri, Frumusa, Fiorica e Arrigo).

Assiste e partecipa il Vice Segretario generale Dott. Salvatore Chiara.

Sono presenti il Sindaco Pietro Puccio e l'Ass. Salvatore Cancemi.

- Il consigliere Bellomo, chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente, propone una breve sospensione dei lavori per consentire ai consiglieri ritardatari di partecipare ad una così importante seduta.
- Il Presidente accoglie la proposta e sospende la seduta per 5 minuti. Sono le ore 18:35.
  - ✦ Alla ripresa, alle ore 18:40, risultano presenti 14 consiglieri (assente solo la consigliera Cappello Francesca).
- Il Presidente presenta al civico consesso la Dott.ssa Carmela Russello, funzionario del comune di Favara da poco incaricata dal Sindaco quale Responsabile del Settore II e del Servizio finanziario dell'ente. Designa i consiglieri Bellomo, Vaccaro e Frumusa quali scrutatori dell'odierna seduta.  
Quindi, procede a leggere gli articoli del **Capitolo II – Regolamento componente IMU.**

- **Art. 1. Oggetto**

- Il Presidente, poichè non vi alcuna richiesta di intervento, invita il Consiglio a votare per la sua approvazione.
- Il Consiglio, con 8 voti favorevoli (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e 6 astenuti (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca, Arrigo), approva l'art. 1.

- **Punto 1) alla fine dell'art. 4** (intendesi del regolamento IMU approvato con la consiliare n. 33 del 30/10/2012) *aggiungere il comma:*

“5. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”

- Il Presidente, poichè non vi alcuna richiesta di intervento, invita il Consiglio a votare per la sua approvazione.
- Il Consiglio, con 8 voti favorevoli (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e 6 astenuti (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca, Arrigo), approva l'art. 1.

- **Punto 2) dopo l'art. 10** (intendesi del regolamento IMU approvato con la consiliare n. 33 del 30/10/2012) *aggiungere:*

**Art. 10 bis – Abitazione concessa in comodato d'uso.**

- Il consigliere Bellomo propone un emendamento per cassare il comma 3 (*In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e delle relative pertinenze*).
- La Dott.ssa Russello, responsabile del Servizio finanziario, esprime parere contrario all'emendamento proposto perchè la legge prevede l'agevolazione solo per un immobile adibito ad abitazione principale.



- Il consigliere Bellomo, alla luce del parere negativo espresso, ritira l'emendamento proposto.
- Il Presidente, poichè non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita il C.C. a votare in ordine all'approvazione dell'art. 10bis.
- Il Consiglio, con voti unanimi favorevoli, approva.
  
- **Art. 10 ter II - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da non residenti.**
  - La Dott.ssa Russello propone un emendamento tecnico, atteso che nel decreto cosiddetto del piano casa la previsione è prevista in automatico dal 1° gennaio 2015.
  - La consigliera Monachino interviene per chiedere, considerato che non è più prevista la detrazione per gli immobili di che trattasi, se si può proporre un atto d'indirizzo per la destinazione del relativo gettito.
  - La Dott.ssa Russello chiarisce che non si tratta di somme a destinazione vincolata, per cui esse vanno a confluire sul bilancio.
  - Il Presidente, poichè non vi sono ulteriori richieste di intervento, fatto presente che tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, pur avendo l'intenzione di approvare l'agevolazione prevista dalla norma testè esaminata, invita il C.C. a votare in ordine all'emendamento tecnico della cassazione dell'Art. 10 ter II.
  - Il Consiglio, con 8 voti favorevoli (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e 6 astenuti (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca, Arrigo), **approva la cassazione dell'art. 10ter II - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto**
  
- **Punto 3) dopo l'art. 11** (intendesi del regolamento IMU approvato con la consiliare n. 33 del 30/10/2012) **aggiungere:**  
**Art. 11 bis. II – Detrazioni**  
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”
  - La consigliera Frumusa chiede maggiori delucidazioni.
  - La dott.ssa Rusello chiarisce che l'IMU sull'abitazione principale è stata soppressa, tranne che per le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9; per questo motivo è prevista la detrazione fino a € 200,00.
  
- Si allontana il consigliere Incardona e i presenti diventano 13.
  - Il Presidente, poichè non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita il C.C. a votare in ordine al punto 3) testè illustrato.
  - Il Consiglio, con 7 voti favorevoli (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e 6 astenuti (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca, Arrigo), **approva il predetto Art. 11 bis. II – Detrazioni.**
  
- **Punto 4) dopo l'art. 18** (intendesi del regolamento IMU approvato con la consiliare n. 33 del 30/10/2012) **è inserito il seguente:**

**Art. 19 bis. II – Versamenti minimi**

“L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.”

- Il Presidente, poichè non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita il C.C. a votare in ordine al punto 3) testè illustrato.
- Il Consiglio, con voti unanimi favorevoli, **approva l'Art. 19 bis.II – Versamenti minimi.**

➤ Il Presidente, quindi, invita i consiglieri a votare in ordine all'approvazione del **Capitolo II – Regolamento componente IMU**, con le modifiche ed integrazioni approvate in corso di seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il voto favorevole di n. 7 consiglieri (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e l'astensione di n. 6 consiglieri (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca e Arrigo),

delibera

di approvare il **Capitolo II – Regolamento componente IMU**, nel testo quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazione approvate.

.....

➤ Il Presidente, quindi, prima di passare alla trattazione del Capitolo IV Disposizioni generali del Regolamento IUC, dispone la sospensione di 10 minuti dei lavori per consentire alla Dott.ssa Russello di prendere visione del Regolamento TARES approvato con la delibera consiliare n. 27 del 3/10/2012. Sono le ore 19:15.

Alla ripresa alle ore 19:25 sono presenti 14 consiglieri (assente Cappello Francesca).

- Il Presidente propone due emendamenti all'art. 1 per cassare il comma 3 ed inserire i due seguenti commi:
  - 3. *Per la disciplina della TARI si rinvia alle norme e disposizioni contenute nel Regolamento TARES, approvato con la delibera consiliare n. 27 del 3 ottobre 2012, come successivamente modificato e integrato con la delibera consiliare n. 35 del 28 novembre 2013.*
  - 4. *Per quanto non previsto o disciplinato nel richiamato Regolamento e per le eventuali novità intervenute dopo la sua approvazione, si rimanda alla vigente normativa nazionale.*
- La dott.ssa Russello, richiesta n.q. di Responsabile del Servizio finanziario, sugli emendamenti proposti esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
- Il Presidente, quindi, invita a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, in ordine all'approvazione dell'emendamento che intende inserire il comma 3.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e l'astensione di n. 6 consiglieri (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca e Arrigo),

delibera

di approvare l'emendamento proposto dal Presidente Sciarrone e per l'effetto inserire all'art. 1, dopo il comma 2, il seguente comma:

C.C. 28/14 "Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Capitolo II Regolamento componente "IMU" e Capitolo IV Disposizioni generali. Approvazione complessiva del Regolamento IUC."

3. *Per la disciplina della TARI si rinvia alle norme e disposizioni contenute nel Regolamento TARES, approvato con la delibera consiliare n. 27 del 3 ottobre 2012, come successivamente modificato e integrato con la delibera consiliare n. 35 del 28 novembre 2013.*

- Il Presidente, quindi, invita a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, in ordine all'approvazione dell'emendamento che intende inserire il comma 4.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti unanimi favorevoli,

delibera

di approvare l'emendamento proposto dal Presidente Sciarrone e per l'effetto inserire all'art. 1, dopo il comma 3 testè approvato, il seguente comma:

*4. Per quanto non previsto o disciplinato nel richiamato Regolamento e per le eventuali novità intervenute dopo la sua approvazione, si rimanda alla vigente normativa nazionale.*

- Il Presidente invita i consiglieri a votare in ordine all'approvazione dell'art. 1 del Capo IV Disposizioni generali, come risulta modificato e integrato in conseguenza degli emendamenti testè approvati.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e l'astensione di n. 6 consiglieri (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca e Arrigo),

delibera

**di approvare il Capo IV - Disposizioni generali del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**

- Il Presidente, quindi, invita a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, in ordine all'approvazione dell'intero Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), così come risulta modificato e integrato, rispetto alla proposta originaria, in conseguenza degli emendamenti approvati nelle sedute consiliari precedenti ed in questa odierna.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri (Sciarrone, Bellomo, Monachino, Incardona, Piazza, Vaccaro, Cappello Giusi e Vella) e l'astensione di n. 6 consiglieri (Arcuri, Frumusa, Settembrino, Fiorica, Lattuca e Arrigo),

delibera

**di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo come risulta modificato e integrato, rispetto alla proposta originaria, in conseguenza degli emendamenti approvati nelle sedute consiliari precedenti ed in questa odierna.**

- Il Presidente, quindi, invita a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, per dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti unanimi favorevoli,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



# COMUNE DI REALMONTE

(PROV. DI AGRIGENTO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

## I.U.C.

Approvato con la deliberazione consiliare n. 28 del 29/09/2014.

Pubblicato, in uno alla delibera di approvazione, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'ente il \_\_\_\_\_ . Ripubblicato per 15 giorni il \_\_\_\_\_

# **INDICE**

**CAPITOLO I – DISCIPLINA GENERALE “IUC”**

**CAPITOLO II - REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU”**

**CAPITOLO III- REGOLAMENTO “TASI”**

**CAPITOLO IV -TARI**

## CAPITOLO I – DISCIPLINA GENERALE “IUC”

### Imposta Unica Comunale

#### ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### ART. 2 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### ART. 3 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

#### ART. 4 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui

sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o ai fini della TARES,
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **ART. 5 - Versamenti**

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

#### **ART. 6 - Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, che possono essere irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
4. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

#### **ART. 7 - Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.  
Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

#### **Art. 8 - Imputabilità**

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

## **Art. 9 – Colpevolezza**

1. Nelle violazioni punite con la sanzione amministrativa ciascuno risponde della propria azione omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
4. Non si considera in ogni caso determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
5. Le violazioni commesse nell'esercizio di attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
6. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni o enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.

## **Art. 10 - Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.
6. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

## **Art. 11 – Criteri di determinazione della sanzione.**

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. Si verifica tale ipotesi quando l'entità del maggior tributo dovuto non sia superiore a € 25,82 nel caso di omessa o infedele denuncia, con l'esclusione dei casi in cui a dette violazioni sia applicabile la recidiva o il concorso o la continuazione.

## **Art. 12 - Recidiva**

1. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nel triennio precedente, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

## **Art. 13 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione**

1. Costituisce attività volta all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, la regolarizzazione delle violazioni commesse avvenuta a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero qualora non siano rispettati i termini per il ravvedimento; in tale caso la sanzione è ridotta al 25% del minimo.

## **Art. 14 - Omissioni dichiarative**

1. L'omessa indicazione nella dichiarazione o nella denuncia di un cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione dello stesso cespite ed è punibile a titolo di omessa denuncia.

2. L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione o denuncia non sia presentata e determina per ciascun anno di imposta una violazione autonomamente punibile.

## **Art. 15 - Concorso di persone**

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

## **Art. 16 - Concorso di violazioni e continuazione.**

In merito alle sanzioni, al concorso di violazioni e continuazione, si applicano quelle previste dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 17 - Ravvedimento**

1. Se la violazione non è stata contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta nelle misure indicate nell'art. 13 del D.Lgs. n° 472/1997.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacola un'attività di accertamento in corso e che non incidono nella determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dal errore.

### **Art. 18 – Definizione agevolata della sanzione**

Per gli atti di accertamento emessi a decorrere dal 01.02.2014 è ammessa la definizione agevolata della sola sanzione mediante il pagamento di 1/3 di quella irrogata ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/97 entro il termine per l'impugnazione.

Si osservano le disposizioni degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 19 – Definizione agevolata dell'accertamento**

1. Il contribuente può aderire all'atto di accertamento pagando il tributo e la sanzione ridotta a  $\frac{1}{4}$  con conseguente rinuncia all'impugnazione.

### **Art. 20 – Rateizzazione**

E' data facoltà al contribuente di rateizzare il pagamento delle rate dei tributi inerenti la IUC; il Consiglio comunale stabilisce con separato atto gli importi da rateizzare ed il numero delle rate, non scadute, relativi ai vari tributi inerenti la IUC.

### **Art. 21 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
4. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento ICI, che rimane applicabile per lo svolgimento delle attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
5. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **ART. 21 -Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## CAPITOLO II - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU"

### (Imposta municipale propria)

#### Art. 1. - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti giusta delibera consiliare n. 33 del 30/10/2012.

Il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica giusta delibera consiliare n. 33 del 30/10/2012 è così modificato/integrato:

#### 1) alla fine dell'art. 4 aggiungere il comma:

"5. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

6. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

#### 2) dopo l'art. 10 aggiungere:

##### **Art. 10bis - Abitazione concessa in comodato d'uso.**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 ( cinquecento).

3. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e delle relative pertinenze.

**3) dopo l'art. 11 si aggiunge:**

**“Art. 11bis. II – Detrazioni.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”

**4) dopo l'art. 18 è inserito il seguente:**

**“Art. 19bis. II - Versamenti minimi**

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.”

## CAPITOLO III- REGOLAMENTO "TASI"

### (Tributo sui Servizi Indivisibili)

#### Art.1 – III Oggetto del regolamento

Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

#### ART. 2.III – Presupposto del tributo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

#### ART. 3.III -Esclusioni

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### ART. 4.III – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **ART. 5.III – Base imponibile**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale.

### **ART. 6.III – Aliquote e detrazioni**

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

1 bis. Per l'anno 2014 l'aliquota è fissata nello 0 per 100.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;

a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;

b) cittadini italiani iscritti all'AIRE.

b1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

c) abitazioni con unico occupante;

d) nel caso di occupante, anche se proprietario, invalido che usufruisce dei benefici della legge 104/92.

3. La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in base alla quota posseduta.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 7.III – Servizi indivisibili**

L'individuazione dei servizi indivisibili e del relativo costo del servizio è riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

L'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta sarà contenuta nella deliberazione di determinazione delle aliquote.

#### **ART. 8.III – Riduzioni e esenzioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.
2. L'aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:
  - a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura dello 20% dell'aliquota base;
  - b) abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune, nella misura dello 20% dell'aliquota base. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni, libere e non occupate, possedute in proprietà o altro diritto reale, da soggetti del medesimo nucleo familiare;
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a diposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purchè contengano le medesime informazioni.
4. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.

#### **ART. 9.III – Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protrato per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 10.III – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ALLEGATO A: Capitolo III

SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE DI REALMONTE

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Servizi di protezione civile

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale

Servizi cimiteriali

Servizi socio-assistenziali

Polizia Locale

## CAPITOLO IV

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

#### CAPO IV -DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1 commi 641 e seguenti della L. 147/2013
3. Per la disciplina della TARI si rinvia alle norme e disposizioni contenute nel Regolamento TARES, approvato con la delibera consiliare n. 27 del 3 ottobre 2012, come successivamente modificato e integrato con la delibera consiliare n. 35 del 28 novembre 2013.
4. Per quanto non previsto o non disciplinato dal presente nel richiamato Regolamento e per le eventuali novità intervenute dopo la sua approvazione si rimanda alla vigente normativa nazionale.

# Comune di REALMONTE

(Provincia di AGRIGENTO)

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Domenico Incedicato)


Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dr. Antonino Sciarrone


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Bellomo Fabio



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Chiara


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

**è divenuta esecutiva il giorno 29 settembre 2014**

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

